

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** † (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto privato) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Standard probatorio: più probabile che non vale per il solo nesso causale, ma il compendio probatorio deve raggiungere la certezza dell'accadimento storico

Sul piano dello standard probatorio civile, deve essere raggiunta la prova certa dell'accadimento del fatto storico (scontro tra veicoli).

Il principio del "più probabile che non" attiene alla valutazione del nesso causale, ma non del compendio probatorio, il quale deve giungere alla certezza dell'accadimento del fatto storico, attraverso la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti.

In senso contrario, si veda [Tribunale di Siracusa, sentenza del 7.1.2026](#): Più probabile che non è standard generale del processo civile.

Tribunale di Latina, sentenza del 23.1.2026

...omissis...

*Con atto di citazione conveniva in giudizio, la
, nonché*

*, affinché venissero condannati, in solido tra loro al risarcimento dei danni
non patrimoniali subiti dall'esponente nella misura di euro 70.135,52 ovvero
della somma di ritenuta giustizia.*

*A tal fine deduceva che in data 4.5.2021 alle ore 20.00 circa, l'attore
percorreva in Fondi la via Mola della Corte, conducendo il proprio velocipede,
allorquando, era impattato dalla vettura Classe A tg. CL352DW di proprietà e
condotta da , il quale procedendo nel medesimo senso di
marcia urtava violentemente l'attore. In conseguenza di tanto l'attore riportava
gravi lesioni personali.*

*Si costituiva la contestando le avverse deduzioni
ed, in particolare, la dinamica del sinistro così come esposta, rappresentando
che non vi era prova dell'urto tra i veicoli.*

*Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, la causa, sulle
conclusioni in epigrafe, all'udienza del 22.1.2026, la causa, svoltasi la
discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi
dell'art. 281 sexies c.p.c..*

La domanda è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.

*Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di
, ritualmente citato e non comparso.*

*Nel merito la dinamica descritta nell'atto di citazione non ha trovato
riscontro nel corso dello svolgimento del processo.*

*È, infatti, onere dell'attore-danneggiato fornire prova dell'accadimento
del sinistro, della dinamica, nonché di tutti gli altri elementi che consentano di
individuare il responsabile del fatto illecito.*

*Nel caso di specie, dall'istruttoria documentale e testimoniale non è
stata raggiunta la prova storica del verificarsi del sinistro come allegato né della
sua dinamica effettiva.*

*L'attore ha, infatti, dichiarato in citazione di essere stato urtato dalla
Classe A condotta dal mentre percorreva in Fondi via Mola della
Corte, precedendo la vettura nel medesimo senso di marcia.*

*Sul punto non sono sufficienti le dichiarazioni confessionaria rese dal
convenuto contumace, in sede di interrogatorio formale.*

*Orbene, in caso di litisconsorzio, la confessione di uno dei litisconsorti
è liberamente valutabile dal giudice e non costituisce prova legale. Invero la
sola dichiarazione confessionaria in assenza di ulteriori elementi probatori non è
sufficiente a ritenere provata la dinamica del sinistro, ma costituisce un
elemento valutabile nel complesso delle risultanze probatorie. Non può il
danneggiato richiedere, a fronte di una libera valutazione della confessione
rispetto alla compagnia assicuratrice, l'estensione alla stessa del valore
confessorio.*

*La Suprema Corte (sezione III, sentenza 8 marzo 2016, n. 4536) ha
affermato che la dichiarazione confessionaria, contenuta nel modulo di
constatazione amichevole del sinistro, ma ciò può estendersi in generale alla
confessione del danneggiante, non ha valore di piena prova nemmeno nei
confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal
giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo
comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la
confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto,
liberamente apprezzata dal giudice (conformi Cass. n. 12257 del 25/05/2007; N.
13019 del 2006, N. 9520 del 2007).*

*Inoltre lo stesso smentisce la ricostruzione attorea,
affermando "In quel punto la strada è un po' stretta. La bici è passata accanto
a me e l'ho urtato con lo specchietto destro. La bici mi stava superando sul lato
destro", mentre l'attore riferisce nell'atto di citazione che il D'Aostino
procedeva nel medesimo senso "anticipando la vettura condotta dal
".*

Espletata istruttoria testimoniale, i testi escussi non hanno fornito

chiarezza in ordine all'accadimento del sinistro ed alla sua dinamica.

Ed invero il teste riferiva, con deposizione

contraddittoria, incoerente e non attendibile, priva di riscontro intrinseco ed estrinseco, di aver assistito al sinistro in quanto proveniva dall'opposto senso di marcia, dopo aver fatto la spesa. In particolare riferiva "Mentre facevo la manovra ho visto il momento dell'impatto. Così ho parcheggiato per vedere cosa era successo ma c'era già un'altra persona che stava soccorrendo, intendo una terza persona oltre i soggetti coinvolti nell'incidente. Ho visto il ragazzo andare verso Lenola, mentre la macchina scendeva da Lenola e mi sembra che l'abbia preso con lo specchietto. La strada è stretta è a doppio senso ma c'è difficoltà a far passare due macchine. È una vecchia stradina di campagna. la bici e la macchina percorrevano la strada in due sensi di marcia opposti. La bici camminava al margine della strada", dando atto che la vettura e la bici marciavano in sensi di marcia contrari.

In senso opposto depone la testimonianza resa dal teste

, il quale riferiva di aver assistito al sinistro mentre faceva jogging e di aver visto a circa 50 metri "la macchina che ha toccato con lo specchietto destro il ragazzo in bici mentre tentava di sorpassarlo ed ha stretto. Mi sembra ci siano lampioni sulla strada, comunque c'era ancora luce naturale. La bici era davanti a me, la macchina è sfilata accanto a me e poi ha preso il ragazzo in bici. Mi sono avvicinato subito ed il conducente si era fermato per prestare soccorso... non ho visto il momento preciso dell'impatto. Mentre correvo ho visto la macchina colpire il ragazzo e questi cadere".

Il teste, contrariamente a quanto affermato dal teste,

ha, quindi, riferito che l'impatto avveniva in fase di sorpasso mentre entrambi i veicoli percorrevano lo stesso senso di marcia e la vettura tentava il sorpasso della bici (mentre il in sede di interrogatorio affermava che era la bici che lo stava sorpassando).

Di nessun aiuto ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro è

la relazione dell'Ass. Capo della Polizia di Stato che si trovava

sui luoghi del sinistro fuori dall'orario di servizio, dalla cui relazione risulta che sopraggiungeva a sinistro già avvenuto ("notavo un velocipede adagiato a terra ed un autocarro con i segnali di emergenza in funzione"), non potendo dunque conoscerne la dinamica, e che lo stesso aveva interessato il velocipede e "l'autocarro" condotto dal, mentre in citazione l'attore prospetta che il sinistro sia stato causato da una Mercedes Classe A e gli altri testi riferivano di una "macchina".

L'istruttoria espletata, pertanto, non è stata in grado di ricostruire chiaramente la dinamica del sinistro.

Difatti non si è potuto appurare se l'impatto avveniva in fase di sorpasso

della bici ovvero della vettura, se entrambi procedessero nello stesso senso di marcia oppure in sensi opposti e se la vettura coinvolta sia una autovettura o un autocarro.

Va osservato che, se è pur vero che in materia di circolazione stradale, in ipotesi, come quella in oggetto, relativa a scontro tra veicoli senza guida di rotaie, opera la presunzione di corresponsabilità cui all'art. 2054 co. 2 c.c., qualora non sia provata una diversa ripartizione della responsabilità; tuttavia, al fine di valutare la sussistenza di responsabilità in capo alle parti e la sua ripartizione è necessario, preliminarmente, che sia raggiunta la prova certa dell'accadimento del fatto storico, che nel caso di specie non è stata raggiunta nell'effettività della sua dimensione storico-fattuale.

Ed infatti il principio del "più probabile che non" attiene alla

valutazione del nesso causale, ma non del compendio probatorio, il quale deve giungere alla certezza dell'accadimento del fatto storico, attraverso la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti (cfr. Cass. Sentenza del 29 settembre 2021 n. 26304 "il criterio del "più probabile che non" è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là

dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio, deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità").

La domanda pertanto deve essere rigettata.

Le spese di lite liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale seguono il principio della soccombenza, ispirandosi ai valori medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata. Nulla per spese in favore del contumace vittorioso. P.Q.M.

Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:

- a) dichiara la contumacia di ;
- b) rigetta la domanda attorea;
- c) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge;
- d) nulla per spese in favore del contumace vittorioso.

Così deciso in Latina il 23.1.2026

Il Giudice

Dott.ssa Laura Gigante

SEGNALAZIONE EVENTI:

----> **Convegno OnLine, 15.1.2021: il 'più probabile che non' è giusto?** <-----

Con Giuseppe **CALABRESE** (Founder e CEO DuePuntoZero ed.), Giovanna **SURIANO** (Avvocato, Presidente Fondazione Aiga T. Bucciarelli), Luigi **VIOLA** (Avvocato, Direttore scientifico LaNuovaProceduraCivile), Paolo Maria **STORANI** (Avvocato cassazionista, Consulente parlamentare, ViceDirettore StudioCataldi), Giovanni **GUZZETTA** (Professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico – Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"), Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti, già Avvocato dello Stato), Rosaria **GIORDANO** (Magistrato, assistente di Studio presso la Corte Costituzionale), Mirco **MINARDI** (Avvocato cassazionista, Direttore LexForm), Lucrezia **FIANDACA** (Avvocato dello Stato), Elena **QUARTA** (Docente presso la Scuola Superiore della Magistratura, Founder DirittoCreativo), Francesco **OLIVO** (Avvocato, Founder Studio Legale Olivo), Michele Angelo **LUPOI** (Avvocato, Professore associato Diritto Processuale Civile – Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum"), Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto civile – Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa"), Gianluca **LUDOVICI** (Avvocato, dottore di ricerca), Massimo **MARASCA** (Magistrato addetto alla segreteria del sottosegretario di Stato – Ministero infrastrutture), Romolo **DONZELLI** (Professore associato di Diritto processuale civile – Università degli Studi di Macerata), Flavio **CASSANDRO** (Avvocato, Docente ScuolaDirittoAvanzato), Ilaria **CORRIDONI** (Avvocato cassazionista, specialista in diritto tributario), Sergio **BIANCHI** (Professore ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie – Università degli studi di Roma "La Sapienza"), Pietro **CHIOFALO** (R.I. presso la Camera dei Deputati), Bruno **SPAGNA MUSSO** (Avvocato, già Magistrato della Corte di Cassazione).

VIOLA, (Video) **Lezione Dottorale**: Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento (dal più probabile che non alla sommatoria di prove)

GIURISPRUDENZA RECENTE:

Standard probatorio del c.d. più probabile che non: è un forma di **presunzione semplice**

Standard probatorio civile: fatti provati non fatti probabili. No al più probabile che non, sì alla **sommatoria di prove**.

Standard probatorio: anche nel diritto civile occorre la **prova certa dei fatti**, tranne per il nesso di causalità

Standard probatorio: se il **fatto addebitato non è certo**, allora il licenziamento è illegittimo

Standard probatorio: per eccesso di velocità tramite accertamento elettronico, **serve certezza assoluta**

Standard probatorio civile: il compendio probatorio deve giungere alla **certezza dell'accadimento storico**, mentre il più probabile che non rileva solo per il nesso causale

Speciale **casi giurisprudenziali** 2025: standard probatorio civile, tra sommatoria di prove, certezza dell'accadimento storico, certezza assoluta, probabilità elevata, più probabile che non, tranquillizzante certezza, idoneità rappresentativa e congruità logica

DOTTRINA:

BIANCHI, **Il nesso causale nel diritto con formule matematiche: riflessione critica sulla giurisprudenza**

MARASCA, **Più probabile che non: Dio non gioca a dadi**

QUARTA, "To be, or not to be, that is the question": dall'Amleto di Shakespeare al criterio del "più probabile che non". Considerazioni tra decisioni giudiziarie e statistica

VIOLA, Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale presa a prestito dal diritto penale.

VIOLA, **Libero convincimento VS Prudente apprezzamento: formula della prova del fatto**

VIOLA, **Riflessioni critiche sul criterio risarcitorio c.d. all or nothing**

VIOLA, **Fatto e Diritto con un approccio giurimetrico**

VIOLA, **Standard probatorio civile nella giurisprudenza: 3 orientamenti recenti**

Segnalazione Editoriale: VIOLA, Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, Milano, DirittoAvanzato, 2021